

CONTRATTI DI GARANZIA RICEVUTI DALLA BANCA**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica: BANCA ALBERTINI SPA

Sede: VIA BORGONUOVO, 14 – 20121 MILANO

Sito internet: www.albertinibank.it

e-mail: info@albertinibank.it

Capitale Sociale: euro 10.000.000 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11894590154 REA n. 1508113

Codice Azienda Bancaria n. 03258 Albo Banche n. 5573

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Ersel Investimenti

CHE COSA E' UNA GARANZIA

La garanzia è un contratto con il quale un soggetto (il garante), eventualmente in solido con altri soggetti, si impegna a garantire una obbligazione, propria o di terzi, assunta nei confronti di un creditore (la banca). Le garanzie hanno natura accessoria in quanto presuppongono l'esistenza di un rapporto principale, tipicamente un contratto di affidamento, alle cui vicende il contratto di garanzia è direttamente collegato. Al tal proposito è opportuno che il garante sia a conoscenza dei rischi e delle obbligazioni derivanti dal contratto principale di affidamento. E' pertanto un diritto del garante richiedere alla Banca il Foglio Informativo relativo al contratto di affidamento collegato.

TIPOLOGIE DI GARANZIE E I LORO RISCHI PRINCIPALI

Le garanzie si distinguono in Garanzie personali e in Garanzie reali.

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche e i principali rischi connessi alle garanzie che la banca può richiedere ai propri clienti.

Le garanzie personali

La fideiussione: è l'atto mediante il quale il garante si impegna a soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti della banca da parte del debitore principale fino alla concorrenza massima di un importo predeterminato. Trattandosi della forma tipica di garanzia personale, il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale. Il fideiussore risponde – unitamente ad altri garanti se presenti – delle somme dovute dal debitore principale per capitale, interessi, spese ed oneri fiscali e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto di garanzia.

La fideiussione ha carattere solidale quindi la banca ha facoltà di richiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore garante, senza la necessità della preventiva escussione del debitore principale.

La lettera di patronage forte: è un atto di garanzia rilasciato da una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del debitore principale; con questo contratto, il garante si impegna a somministrare al debitore principale la provvista necessaria per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento sottoscritto dal debitore principale o in alternativa ad estinguere direttamente il debito.

Al garante può essere richiesto di:

- Non ridurre la propria partecipazione al capitale del debitore principale senza il preventivo consenso della banca finanziatrice;
- Di vigilare ed intervenire nella gestione del debitore principale affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il rispetto delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;

La garanzia autonoma a prima richiesta: è un contratto mediante il quale il garante assume l'impegno al pagamento di una determinata somma di denaro in favore della banca per il solo fatto che questa, dichiarando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne faccia richiesta. Il garante, sottoscrivendo questo tipo di garanzia, rinuncia ad opporre eccezioni inerenti il rapporto che lega il debitore principale alla banca anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto di affidamento principale.

Le garanzie reali

Il pegno rotativo: è un contratto con il quale il garante, che può essere lo stesso debitore principale o un terzo, garantisce il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di affidamento con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori.

Il pegno rotativo consiste in un vincolo di garanzia costituito su un insieme di strumenti finanziari dematerializzati considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico complessivo; è pertanto ammesso che gli strumenti finanziari oggetto di pegno rotativo possano essere sostituiti con altri senza necessità di procedere con la sottoscrizione di un nuovo contratto di pegno.

Il pegno rotativo ha carattere di accessoria rispetto alle obbligazioni derivanti da un determinato contratto di affidamento sottoscritto dal debitore principale e deve risultare da atto scritto.

Il pegno ordinario: come il pegno rotativo è un contratto con il quale il garante, che può essere lo stesso debitore principale o un terzo, garantisce il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di affidamento con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori.

A differenza del pegno rotativo il pegno ordinario ha per oggetto non un insieme di strumenti finanziari ma beni individuati in modo specifico. Possono rappresentare beni oggetto di pegno:

- Beni mobili, in questo caso la garanzia si costituisce con la consegna della cosa al creditore o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa;
- Azioni, obbligazioni, quote di partecipazioni a fondi comuni di investimento, altri strumenti finanziari. In questo caso i titoli oggetto del pegno dovranno essere depositati su un dossier vincolato in favore della Banca;
- Crediti (ad esempio pegno su Polizze Assicurative): in questo caso la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore (in caso di pegno sul Polizza Assicurativa, la Compagnia assicurativa che ha emesso la Polizza, dell'avvenuta cessione del credito costituito in pegno).

Anche il pegno ordinario ha carattere di accessoria rispetto alle obbligazioni derivanti da un determinato contratto di affidamento sottoscritto dal debitore principale e deve risultare da atto scritto.

In caso di sostituzione dei beni oggetto di pegno deve essere sottoscritto un atto ricognitivo di pegno.

Il pegno su liquidità (o pegno irregolare): consiste nella consegna da parte del debitore di una somma di denaro da utilizzare a copertura di eventuali inadempimenti connessi al contratto di affidamento principale. Tale contratto ha anch'esso carattere di accessoria e deve risultare da atto scritto. Si perfeziona con il trasferimento della somma di denaro da costituire in garanzia su un conto indisponibile per il garante.

I rischi tipici collegati ai contratti di pegno sono direttamente connessi agli inadempimenti relativi alle obbligazioni garantite che derivano dal contratto di affidamento.

A questo proposito occorre evidenziare che:

- Il pegno garantisce quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi, spese ed oneri accessori, connessi al credito garantito questo anche qualora questo fosse stato estinto ma poi

dovesse essere restituito a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti che ne avevano determinato l'estinzione;

- La garanzia pignoratizia si estende automaticamente agli interessi, dividendi, premi in natura e denaro e quant'altro possa derivare dagli strumenti finanziari costituiti in pegno;
- In caso di conversione dei titoli inizialmente conferiti in pegno, questo si estende ai nuovi titoli;
- In caso di un inadempimento da parte del debitore principale al contratto di finanziamento, la Banca può procedere con la vendita dei titoli a garanzia al fine di rientrare della sua esposizione, rispettando il preavviso pattuito;
- La banca, in caso di perdita di valore, dei titoli oggetto di pegno ha facoltà di richiedere il reintegro tramite apporto di denaro o altri strumenti finanziari di suo gradimento. Ove il garante non provveda a reintegrare il valore di pegno così come richiesto, la Banca può procedere con la revoca/riduzione dell'affidamento; qualora a seguito della revoca/riduzione operata il debitore principale non ripiani la propria esposizione con fondi propri la banca ha la facoltà di procedere con la realizzazione del pegno (vendita degli strumenti finanziari in garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca non prevede l'applicazione di alcuna spesa o commissione a fronte delle garanzie richieste. Non è pertanto prevista la predisposizione di un Documento di Sintesi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il garante di firma può recedere dal contratto di fidejussione in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Banca, lo stesso risponde però dell'esposizione in essere al momento del recesso e rimane obbligato nei confronti della Banca sino alla totale estinzione dell'esposizione ed anche di quanto dovesse essere restituito a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti che ne avessero determinato l'estinzione dell'esposizione.

Il datore di pegno può recedere dal contratto di pegno il quale però rimane pienamente efficace sino al completo adempimento delle obbligazioni garantite così come indicato nel contratto di pegno.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca – Via Borgonuovo, 14 20121 - Milano, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (sito internet www.conciliatorebancario.it).
È un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura. I servizi offerti sono:

1. Conciliazione

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l'accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Per attivare una conciliazione scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

2. Ombudsman - Giurì bancario

È un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'"Ufficio Reclami" della propria banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell'Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per inoltrare un ricorso inviare una lettera con tutta la documentazione a: Conciliatore Bancario Finanziario – Ombudsman - Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2251, E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it

3. Arbitrato

Una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

Per chiedere l'avvio di un arbitrato scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Fax: 06 67482250, E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Pegno ordinario	Garanzia reale costituita su beni mobili
Pegno rotativo	Garanzie reale costituita su un controvalore di strumenti finanziari
Fideiussore	E' colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore (banca) garantisce l'adempimento di una obbligazione, rispondendo con il proprio intero patrimonio personale.
Debitore Principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento di un'obbligazione
Creditore	E' il soggetto (la Banca) che vanta un credito verso il debitore principale
Importo massimo garantito	E' la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il garante (fideiussore o datore di pegno) si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale
Solidarietà	E' il principio per il quale la Banca per la tutela delle

	proprie ragioni di credito può rivolgersi a sua scelta al debitore principale o al fideiussore o a uno dei fideiussori, in caso ce se siano più di uno.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano annullati o revocati.
Regresso	E' il potere che per legge (art.1950 CC) ha il fideiussore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca, di agire nei confronti del debitore principale per ottenere il rimborso.
Surroga	Il fideiussore che ha pagato il debito garantito subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale (art.1949 cc)
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti Finanziari	Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comune di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli altri strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse etc; i contratti di scambio a pronti e a termine sui tassi d interesse, su valute ecc; i contratti di opzione.
Strumenti Finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

Spazio riservato all'offerta fuori sede	
Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente:	
Nome: Cognome	
Qualifica: Promotore Finanziario iscritto all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (Delibera Consob n°..... del /..... /.....)	
Il Cliente dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della conclusione del contratto il presente Foglio Informativo nonché copia delle Guide pratiche previste da Banca d'Italia	
Data /..... /.....	Firma del cliente _____
Cognome e Nome del promotore finanziario.....	